

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, FERRUCCI, GRAZIANI,  
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria e SALVUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979

#### Statizzazione delle Università abruzzesi

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e 8 maggio 1965, n. 1007, venivano istituite rispettivamente la libera Università degli studi dell'Aquila e la libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, con sedi anche a Pescara e Teramo. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, riconosceva l'Istituto superiore di medicina dell'Aquila.

Si completava così il primo *iter* istituzionale del sistema universitario abruzzese che, se tendeva a dare risposta ad antiche esigenze di sviluppo culturale e sociale della regione, appariva tuttavia inadeguato a tale importante compito per l'assenza di una politica di programmazione, per la frammentazione delle localizzazioni, per la casualità nella scelta di facoltà e corsi di laurea, per la insufficienza dei mezzi a disposizione.

All'incirca in quegli stessi anni, in altre province e regioni del nostro Paese, si diffondevano analoghe iniziative, in parte come risposta ad una crescente domanda di istruzione, che trovava lo Stato colpevolmente impreparato, ed in parte come esasperazione,

in particolare nel Mezzogiorno, di municipalismi mai del tutto sopiti, ed anzi talora pericolosamente virulenti (si pensi ai fatti di Reggio Calabria e dell'Aquila nei primi anni '70).

Nè è possibile affermare, purtroppo, che il Governo sia mai intervenuto adeguatamente, nei confronti delle Università libere e riconosciute, con una sia pur minima programmazione dello sviluppo delle sedi universitarie, limitandosi ad erogare fondi che a stento hanno consentito precarie sopravvivenze.

Anche la preziosa occasione offerta dall'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è andata perduta, almeno per quanto riguarda la disposizione, ivi contenuta, che impegnava il Governo a presentare, entro un anno, uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi o facoltà.

Infatti il Governo ha risposto a tale disposizione riproponendo semplicemente la sommaria di tutte le istanze avanzate dalle Regioni, sotto la forma dei pareri richiesti dal citato articolo 10, e con previsioni di spesa scandalosamente esigue.

In questo modo il Governo ha dimostrato una sostanziale incapacità di scelta e di programmazione, nonchè la volontà di non dare risposta neppure a quelle situazioni la cui definizione era nel frattempo divenuta urgente, tra cui certamente va annoverata la situazione abruzzese.

Infatti le libere Università abruzzesi sempre più si sono dibattute, e tuttora si dibattono, in difficoltà economiche e finanziarie talora drammatiche, con inevitabili e pesanti ripercussioni sulle attività didattiche e di ricerca, sulle condizioni di vita, di lavoro e di studio del personale docente e non docente e degli studenti.

Nel corso di questi 15 anni, caduta la prospettiva avanzata sin dall'inizio dal movimento democratico che aveva, con proposta di legge del Partito comunista italiano, affermata l'immediata necessità dell'istituzione in Abruzzo di una Università di Stato, i consorzi di enti locali che hanno dato vita agli Ate nei abruzzesi hanno accumulato miliardi di debiti nei confronti delle Università stesse, in modo particolare per quanto riguarda la « D'Annunzio », determinando una pratica di anticipazioni di cassa e di conseguenti interessi bancari che sempre più si rivela fonte inesorabile di indebitamento pubblico e di inflazione.

D'altra parte la dimensione quantitativa, e in qualche caso anche qualitativa, del sistema universitario abruzzese è tale da richiedere come non più rinviabile un intervento legislativo che sia al tempo stesso di salvezza e di avvio di un processo di riqualificazione.

Il presente disegno di legge intende, mediante la statizzazione, provvedere appunto alla salvezza delle strutture universitarie esistenti, ma intende altresì mettere in moto fin da ora il meccanismo di una progressiva, reale riqualificazione delle attrezzature, della didattica, della ricerca, in generale delle condizioni di vita e di lavoro dei docenti, del personale non docente e degli studenti.

Infatti il titolo I è relativo alla statizzazione delle Università abruzzesi ed all'articolo 1 prevede l'istituzione delle Università degli studi statali dell'Aquila e, con riferimento alla « D'Annunzio », di Chieti, a decorrere dall'anno accademico 1980-81.

Con pari decorrenza sono soppresse le libere Università abruzzesi e l'Istituto superiore di medicina dell'Aquila.

Gli articoli 2 e 3 prevedono le facoltà ed i corsi di laurea rispettivamente delle due Università statali dell'Aquila e di Chieti, precisando che, fino all'attuazione anche sperimentale dell'ordinamento dipartimentale, le facoltà ed i corsi di laurea della « D'Annunzio » potranno continuare a funzionare nelle sedi in cui si trovano, ripetendo in questo, del resto, l'indicazione del disegno di legge n. 849 presentato il 22 luglio 1977 dal ministro Malfatti.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 riguardano gli organici del personale, docente e non docente, il relativo inquadramento, compreso quello del personale non docente non di ruolo, nonchè il trattamento di quiescenza e previdenza.

Trattasi di norme meramente indicative e comunque aperte, come del resto tutta la proposta, ad integrazioni, suggerimenti e modifiche.

Per tale materia andranno inoltre tenuti presenti gli esiti dell'iter parlamentare del disegno di legge n. 810, recante norme per la « Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria », presentato dal ministro Valitutti il 29 ottobre 1979, anche per quanto attiene al personale precario dell'Università.

L'articolo 9 disciplina il riconoscimento degli studi, mentre gli articoli 10 e 11 sono di carattere finanziario.

Il titolo II contiene le norme finali ed in particolare (articolo 12) la nomina di commissari governativi, nelle persone dei rettori in carica, in sostituzione dei consigli d'amministrazione ed in attesa della loro ricostituzione.

L'articolo 13 regola la costituzione degli organi accademici.

L'articolo 14 scioglie i consorzi di enti locali finanziatori delle libere Università abruzzesi e dell'Istituto superiore di medicina dell'Aquila; si tratta di un adempimento di grande rilievo politico, che libera gli enti locali dal gravoso impegno assunto ormai 15 anni or sono e che ribadisce la competenza statale nel campo dell'istruzione universitaria pubblica.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 15 disciplina l'assegnazione e l'uso dei patrimoni mobili ed immobili, mentre l'articolo 16 istituisce il consiglio universitario regionale. Anche in questo caso si tratta di un adempimento di prioritario valore politico, in quanto tale organismo, senza minimamente ledere l'autonomia delle Università o le prerogative del Governo, ha funzioni propositive in merito: alla programmazione dello sviluppo universitario in Abruzzo; al collegamento tra Università e territorio in ordine ai problemi della ricerca; alla politica del diritto allo studio, collegata alla crescita del sistema universitario regionale; alle attività di aggiornamento, qualificazione ed educazione permanente. Tale organismo di nuova istituzione è, perciò, un elemento essenziale per avviare quel processo di riqualificazione della struttura universitaria di cui la statizzazione deve essere la premessa.

In particolare il consiglio universitario regionale, entro un anno dalla sua costituzione, formula proposte tese a diversificare nell'orientamento didattico e nella ricerca le due facoltà di medicina; si tratta di un grave problema, di cui unitariamente dovranno farsi carico le forze politiche, sindacali e professionali, della cultura e della scienza abruzzesi.

L'articolo 17 indica la procedura per la formazione e l'approvazione degli statuti,

mentre l'articolo 19 contiene le norme di rinvio e finali.

L'articolo 18 riveste particolare importanza non solo politica, ma anche e soprattutto amministrativa e finanziaria, in riferimento alle condizioni in cui versano le Università abruzzesi. Infatti, nelle more della statizzazione, vengono stanziati fondi per l'anno accademico 1979-80, ormai in corso, al duplice scopo di sanare le situazioni economicamente più pesanti e di consentire che la statizzazione intervenga su organismi universitari non già agonizzanti, ma, per quanto possibile, vivi e vitali.

Con questo disegno di legge, che si muove sul terreno del reale, ma sforzandosi di prefigurare soluzioni adeguate anche per il futuro sviluppo delle Università abruzzesi, intendiamo continuare il nostro impegno a farci carico, per quanto ci compete, di un problema che interessa tutta la società regionale.

Mentre raccomandiamo una rapida discussione di questa proposta, ci dichiariamo fin d'ora disponibili ad una proficua ricerca unitaria, anche nei confronti di eventuali proposte che volessero aggiungersi alla nostra.

In ogni caso ringraziamo quanti, con suggerimenti, indicazioni ed anche critiche, hanno aiutato, ed ancor più aiuteranno, questo nostro sforzo, in un confronto che vogliamo aperto e vivo nella società regionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## UNIVERSITÀ ABRUZZESI

## Art. 1.

*(Istituzione delle Università  
degli studi statali dell'Abruzzo)*

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 sono istituite le seguenti Università degli studi statali:

- 1) Università degli studi dell'Aquila;
- 2) Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

Esse sono comprese tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

## Art. 2.

*(Facoltà e corsi di laurea  
dell'Università degli studi dell'Aquila)*

L'Università degli studi dell'Aquila comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) magistero;
- b) ingegneria, con i corsi di laurea in:
  - ingegneria civile, sezione edile;
  - ingegneria elettrotecnica;
  - ingegneria chimica;

c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in:

fisica;  
matematica;  
scienze biologiche;

d) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in:

medicina e chirurgia.

Art. 3.

*(Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi « G. D'Annunzio »)*

L'Università degli studi « G. D'Annunzio » comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) architettura, con il corso di laurea in:

architettura;

b) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in:

medicina e chirurgia;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in:

giurisprudenza;

d) economia e commercio, con il corso di laurea in:

economia e commercio;

e) lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in:

lingue e letterature straniere moderne;

f) scienze politiche, con il corso di laurea in:

scienze politiche;

g) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in:

lettere;  
filosofia.

L'assetto definitivo delle sedi dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione po-

trà essere modificato in rapporto all'attuazione dell'ordinamento dipartimentale universitario.

Art. 4.

*(Organici del personale  
docente e non docente)*

Nella prima applicazione della presente legge alle Università statali degli studi dell'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle B e D.

Parimenti, il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle A e C.

Art. 5.

*(Inquadramento del personale docente)*

I professori universitari attualmente in servizio presso le anzidette Università libere nonché presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati alla disciplina e alla sede dove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo attualmente in servizio presso le anzidette Università libere nonché presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati all'insegnamento

al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio.

Tale inquadramento sarà effettuato con la osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente titolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Qualora, prima dell'approvazione della presente legge, siano approvate con legge nuove norme riguardanti l'inquadramento e lo stato giuridico dei docenti universitari, i docenti che prestano servizio presso le Università libere di cui all'articolo 1 hanno diritto, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, di presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli delle Università statali con le stesse modalità previste dalla nuova normativa circa la docenza universitaria.

#### Art. 6.

##### *(Inquadramento del personale non docente)*

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle Università libere e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli orga-

nici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808.

#### Art. 7.

##### *(Personale non docente non di ruolo)*

Il personale non di ruolo non insegnante assunto in data non posteriore al 30 giugno 1978, ed in servizio nelle Università libere e nell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato da quest'ultima data nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalle tabelle B e C annesse alla presente legge, nei limiti di



quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 6.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

*(Trattamento di quiescenza e di previdenza)*

I servizi comunque prestati presso le libere Università e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila di cui al presente titolo, antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali, sono computati a domanda dell'interessato ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

#### Art. 9.

*(Riconoscimento degli studi)*

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle Università libere o presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà delle rispettive Università statali.

## Art. 10.

*(Contributo straordinario  
per biblioteche e laboratori)*

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni a ciascuna Università di cui al presente titolo.

## Art. 11.

*(Onere finanziario)*

All'onere di lire 800 milioni relativo al precedente articolo 10 e a quelli valutati, in ragione d'anno, per l'Università « G. D'Annunzio » in lire 4.300.000.000 per il personale docente, di ruolo e incaricato, e per il personale non docente, per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, e per l'Università dell'Aquila in lire 3.300.000.000 per il personale docente, di ruolo ed incaricato, e per il personale non docente, per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TITOLO II

## NORME FINALI

## Art. 12.

*(Commissari governativi)*

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di amministrazione delle Università statali di cui alla presente legge, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è

affidata rispettivamente ai rettori delle corrispondenti libere Università degli studi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assumeranno pertanto la veste di commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere in ogni caso durata superiore a due anni accademici.

Ai commissari è affidato altresì l'incarico di presiedere la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nonchè di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

#### Art. 13.

##### *(Organi accademici)*

Fatta eccezione per quanto previsto nel precedente articolo, gli organi accademici, compresi quelli di facoltà, vengono immediatamente costituiti in conformità alle norme vigenti per le Università statali, nei limiti e con le modalità previsti da tali norme.

I presidi delle facoltà e le rappresentanze elettive restano in carica sino alla normale scadenza del loro mandato, salvo quanto diversamente disposto dalle norme nazionali.

#### Art. 14.

##### *(Scioglimento dei consorzi universitari di finanziamento)*

I consorzi finanziatori delle libere Università e dell'Istituto superiore, di cui all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, sono sciolti, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma successivo.

Entro il termine improrogabile di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti dei consorzi di cui al comma precedente provvedono alla reda-

zione dell'inventario patrimoniale, e le rispettive assemblee consortili decidono in merito alla sua destinazione.

Art. 15.

*(Patrimoni)*

I patrimoni mobili ed immobili delle libere Università e dell'Istituto superiore, di cui all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, sono devoluti alle corrispondenti Università statali istituite con la presente legge.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 14, è mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti pubblici.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i commissari governativi provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Università.

Art. 16.

*(Consiglio universitario regionale)*

Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, è istituito il consiglio universitario regionale d'Abruzzo, composto da:

1) i rettori, o i commissari governativi di cui al precedente articolo 12, delle due Università operanti nella regione;

2) cinque membri eletti dai rispettivi consigli di amministrazione, o nominati dai commissari governativi, assicurando la rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti;

3) nove membri eletti dal consiglio regionale, anche al di fuori del proprio seno, purchè non legati da alcun rapporto con le Università abruzzesi, assicurando in ogni caso il rispetto della minoranza.

Il consiglio universitario regionale:

a) formula al Consiglio universitario nazionale proposte inerenti all'equilibrato sviluppo universitario della regione, anche in

merito alle sedi ed ai corsi di laurea e di specializzazione, ed esprime pareri sulle proposte avanzate dalle Università della regione, anche ai fini del loro coordinamento;

*b)* propone agli enti interessati la stipula di convenzioni tra le Università abruzzesi, le regioni, gli istituti scientifici e di ricerca, per lo sviluppo di attività di ricerca, di promozione o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo, anche in riferimento alla programmazione regionale;

*c)* propone agli enti competenti iniziative di potenziamento del diritto allo studio che, attraverso la predisposizione di strutture e l'erogazione di servizi, contribuiscano, anche mediante un sistema di incentivi e disincentivi, alla realizzazione delle finalità di cui al punto *a)*;

*d)* formula proposte per l'uso delle attrezzature delle Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche per le attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione e per le attività di educazione permanente.

In particolare il consiglio universitario regionale di Abruzzo, entro il termine di un anno dalla data del suo insediamento, formula al Consiglio universitario nazionale proposte tese a diversificare nell'orientamento didattico e nell'attività di ricerca le facoltà di medicina di cui agli articoli 2, lettera *d)*, e 3, lettera *b)*, della presente legge, anche mediante ricorso, se necessario, ad una programmazione degli accessi alle medesime facoltà.

Per la formulazione delle proposte di cui al comma precedente, il consiglio universitario regionale utilizzerà anche le analisi e le indicazioni del piano regionale di sviluppo, della programmazione sanitaria ed ospedaliera regionale, e consulterà gli enti pubblici e privati interessati nonché le organizzazioni professionali e di categoria del personale medico e paramedico.

Il consiglio universitario regionale dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

## Art. 17.

*(Statuti)*

I commissari governativi presenteranno al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti della Università.

Lo statuto di ciascuna Università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà.

Esso sarà approvato a norma di legge ed entrerà in vigore alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 18.

*(Norma transitoria)*

Per le esigenze di funzionamento relative all'anno accademico 1979-80, lo Stato contribuisce con la somma di lire 1.800.000.000 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila e di lire 2.600.000.000 a favore dell'Università degli studi « G. D'Annunzio ».

## Art. 19.

*(Norma finale)*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme per l'ordinamento universitario.

## TABELLA A

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

## POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
<i>Facoltà di ingegneria</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di architettura</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	14

## TABELLA B

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

## POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle  
segreterie universitarie:

	POSTI
primo dirigente . . . . .	1
direttivi . . . . .	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . .	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . .	2
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	5
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	20

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## POSTI

Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . .	3
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori . . . . .	10
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . .	2
Carriera ausiliaria . . . . .	10
Operai di prima categoria . . . . .	—
Operai di seconda categoria . . . . .	2
Operai di terza categoria . . . . .	5

## TABELLA C

## UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO »

## POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

	POSTI
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	
Professori universitari . . . . .	16
Assistenti universitari . . . . .	20
<i>Facoltà di giurisprudenza</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di economia e commercio</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	14
<i>Facoltà di scienze politiche</i>	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti universitari . . . . .	10
<i>Facoltà di lettere e filosofia</i>	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	14



## TABELLA D

## UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO »

## POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Carriera direttiva amministrativa delle  
segreterie universitarie:

	POSTI
dirigente superiore . . . . .	1
direttivi . . . . .	6
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . .	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . .	5
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	15
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	40
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . .	12
Carriera direttiva dei tecnici laureati	8
Carriera di concetto dei tecnici coa- diutori . . . . .	22
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	40
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . .	3
Carriera ausiliaria . . . . .	28
Operai di prima categoria . . . . .	1
Operai di seconda categoria . . . . .	6
Operai di terza categoria . . . . .	11